



Alla c.a. Settore Autorizzazioni integrate ambientali

e p.c. Lucart Spa

ARPAT – Dipartimento di Lucca

Azienda USL Toscana nord ovest Zona Piana di Lucca -  
Dipartimento prevenzione

**OGGETTO:** Legge regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere per modifiche varie (cod. aramis 59207) da effettuarsi nello stabilimento ubicata in via Ciarpi 77 nel comune di Porcari (LU), Proponente Lucart Spa. Nota di risposta.

In riferimento alla nota di codesto Settore del 09/12/2022 (prot. 0478007) e relativi allegati, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento a modifiche varie (cod. aramis 59207) da effettuarsi nello stabilimento ubicata in via Ciarpi 77 nel comune di Porcari (LU), Proponente Lucart Spa, si comunica quanto segue.

La cartiera in questione:

- rientra al punto d) *“impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno”* dell'allegato III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
- a seguito dell'avvio del riesame dell'AIA per l'adeguamento dell'installazione alle migliori tecniche disponibili, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e in applicazione dell'art.43 comma 6 della LR 10/2010, è stata oggetto di un procedimento di VIA “postuma” concluso con pronuncia favorevole di compatibilità ambientale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1477 del 27/12/2017;
- è dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con Decreto dirigenziale n.18325 del 19/11/2018 e successive modifiche (di cui l'ultima con decreto dirigenziale 18733 del 22.9.2022).

Le modifiche, poste all'esame del Settore scrivente consistono:

- una nuova macchina dedicata al taglio delle anime a servizio a servizio macchine PM3 e PM12 per una maggiore flessibilità operativa. È previsto un utilizzo occasionale della macchina, valutabile in poche decine di minuti al giorno e non in tutti i giorni in cui l'attività di cartiera sarà operativa. La macchina sarà dotata di un sistema di aspirazione dedicato ed un depolverizzatore, come sistema di abbattimento delle polveri, che si possono generare in fase di taglio delle anime. Il sistema di abbattimento è costituito da un filtro a cartucce;
- per maggiore completezza al quadro emissivo per emissioni sono stati inserite anche emissioni poco significative non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 272 c.5 del D.Lgs 152/2006 e la richiesta di rettifiche al medesimo quadro emissivo;
- impiego dell'impianto plastica a supporto della preparazione degli impasti attualmente a servizio della macchina PM12 anche al servizio della macchina PM3. Con l'impianto plastica le fibre cellulosiche della carta politenata, durante e dopo lo spappolamento, per effetto di azioni meccaniche, sono separate dalla plastica per



essere recuperate ed utilizzate per la produzione della carta tissue; la plastica asciugata è pressata ed imballata prima di essere spedita agli utilizzatori finali come sottoprodotto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006.

Il Proponente nella documentazione trasmessa, a supporto della non sostanzialità delle modifiche in esame, evidenzia che:

- le modifiche previste non determinano un aumento della capacità produttiva dello stabilimento;
- l'impianto plastica anche a servizio della macchina PM3 non genera né modifiche impiantistiche né modifiche strutturali;
- per valutare l'impatto acustico relativo all'inserimento della macchina taglia-anime è stata effettuata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di tecnico competente in acustica, dalla quale emerge che anche con l'entrata in funzione della nuova emissione, l'attività sarà svolta nel rispetto della normativa a tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente come sopra evidenziato, il progetto di modifica della esistente installazione di cartiera:

- determina un aggiornamento del quadro emissivo con l'introduzione di una nuova emissione convogliata dotata di sistema di abbattimento delle polveri e il cui utilizzo è dichiarato essere occasionale (pochi minuti al giorno e non tutti i giorni);
- non determina variazioni nei comparti consumi e scarichi idrici e produzione di rifiuti;
- non incide sulla capacità produttiva;
- non determina significative modifiche tecnologiche e gestionali;
- non determina variazioni significative per quanto attiene il clima acustico;

si tratta quindi di stabilire se tale modifica rientri o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima sia da considerarsi sostanziale o meno.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

*"1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*

*2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*

*3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.";*

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:



“ [...] l) *modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*  
l-bis) *modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]*”.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto d dell'allegato III parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

si ritiene che la modifica proposta non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, né un suo potenziamento, ma che tuttavia ne costituisca una variazione tecnica e gestionale per quanto attiene la preparazione dell'impasto della macchina PM3 e l'introduzione di una macchina anima con modifica del quadro emissivo. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. Infatti la nuova macchina taglia anime avrà un utilizzo sporadico e l'utilizzo dell'impianto plastica per la macchina MP3 non comporta né modifiche impiantistiche né modifiche strutturali.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Tuttavia si raccomanda che quanto dichiarato dal proponente in merito all'utilizzo della macchina taglia anime al nuovo quadro emissivo e la valutazione dell'impatto acustico sia confermato nell'ambito degli adempimenti in materia di AIA.

Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.



Si comunica infine al proponente ed ai propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:  
- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail [paolo.dallantonia@regione.toscana.it](mailto:paolo.dallantonia@regione.toscana.it) ;  
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) .

Distinti saluti

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

PDA/LG

**Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (VIA - VAS); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.